



COMUNE DI FOSSACESIA

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO CONSOLIDATO**

2019

GRUPPO COMUNE DI FOSSACESIA

Premessa:

Il Bilancio Consolidato del Gruppo COMUNE DI FOSSACESIA , rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria degli Enti e delle Società che compongono il Gruppo, identificate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 12.09.2019 avente ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FOSSACESIA ESERCIZIO 2018 E AGGIORNAMENTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO"

Il Gruppo COMUNE DI FOSSACESIA è costituito da:

Denominazione	Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)
S.A.S.I S.P.A	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ECO.LAN. S.P.A	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
I.S.I. (in liquidazione)	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Con la medesima deliberazione è stata definita la c.d. Area di Consolidamento che identifica gli Enti e le Società per le quali dovrà, ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio Consolidato (allegato 4/4 all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2016 n. 126), essere effettuato il consolidamento del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.

Preliminarmente alle operazioni di consolidamento, ed al fine della corretta individuazione dei soggetti inclusi dapprima nel Gruppo Amministrazione Pubblica e, successivamente, in relazione alla "rilevanza" dei dati contabili, nel perimetro di consolidamento, si osserva quanto segue:

- La I.S.I. S.r.l. con Prot. 4586, in data 10/06/2019, ha comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 06/07/12 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012 n. 135, che non ha collegio sindacale, né revisore unico, né partite aperte con i Comuni soci. Inoltre, alla scadenza del 20/07 fissata dal principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.M. Economia e Finanze del 11 agosto 2017, quale termine ultimo per l'inoltro alla capogruppo dei dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato, la I.S.I. srl non ha avuto cura di trasmettere neanche i dati di preconsuntivo e pertanto , ai fini dell'elaborazione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Fossacesia, in riferimento all'esercizio 2018, si individuano di seguito le partecipate da consolidare:

Denominazione	Tipo contabilità	Quota di partecipazione	Tipo di consolidamento
S.A.S.I S.P.A.	civilistica	1,20	Proporzionale
ECO.LAN. S.P.A.	Civilistica	3,00	Proporzionale

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI SOGGETTI INCLUSI NEL GRUPPO COMUNE DI FOSSACESIA

L'analisi della gestione dei soggetti inclusi nel GAP, è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nelle rispettive Note Integrative allegate ai singoli Bilanci riferiti all'esercizio 2019, approvati dalle partecipate.

· **Eco. Lan SpA:**

La società Eco.Lan SpA ha sede legale in Lanciano (CH), Via Arco della Posta, n. 1. Sito internet: www.ecolanspa.it

La società Eco.Lan SpA opera nel settore dei rifiuti solidi urbani, occupandosi della raccolta, della selezione e del recupero degli stessi, nonché della gestione degli impianti di trattamento. Alla società Eco. Lan SpA è stato affidato in house con delibera n. 31 del 26/04/2017, il servizio di igiene urbana (raccolta e smaltimento di tutti i rifiuti, solidi ed ingombranti, nonché lo spazzamento delle strade comunali).

La società Eco.Lan SpA, come da Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019 adotta il modello di governo societario per l'amministrazione ed il controllo definito come "sistema tradizionale", composto da Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti c.c.

· **SASI SpA:**

La società SASI SpA ha sede legale in Lanciano (CH), Contrada Marcianese, n. 5 Sito internet: www.sasispa.it

La società SASI SpA svolge attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio esclusivamente dell'ATO n. 6 - Chietino.

La società SASI SpA svolge per l'Ente il servizio di fornitura idrica. Le utenze sono relative al patrimonio dell'Ente.

Nota Metodologica:

Nella predisposizione del Bilancio Consolidato la Capogruppo, Comune di FOSSACESIA, ha seguito il disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo 4 dispone:

"Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da: -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economicopatrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. "

Si è provveduto, sulla base delle documentazioni inviate dai soggetti inclusi nell'Area di Consolidamento, all'eliminazione delle partite infragruppo¹, come previsto dal par. 4.2 del citato

principio contabile applicato che dispone : " Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i

debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. Particolari interventi di elisione sono costituiti da: - l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; - l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto; - l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte."

Criteri di Valutazione:

I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento.

Immobilizzazioni Immateriali:

Sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall'OIC n. 24, al costo ed ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo.

Immobilizzazioni Immateriali:

Sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall'OIC n. 24, al costo ed ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo.

Immobilizzazioni Finanziarie:

Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di un trattamento particolare in fase di consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio Netto delle società e degli enti controllati e

partecipati.

Nella redazione dello Stato Patrimoniale della capogruppo, le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al patrimonio netto.

Crediti:

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L'importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione Crediti

Debiti:

I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti.

Debiti di Finanziamento:

i debiti di finanziamento derivano, essenzialmente, dall'indebitamento della Capo Gruppo verso Cassa Depositi e Prestiti al 31/12/2019

Ratei e Risconti Passivi:

Le voci relative ai ratei passivi derivano dall'applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del principio previsto dal par. 5.2 dell'allegato 4/2 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri riflessi.

Costi e Proventi della Gestione:

Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza

Proventi e Oneri Finanziari:

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l'esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.

Il Bilancio Consolidato del Comune di Fossacesia è rappresentato come da allegato A) alla proposta di deliberazione.

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti internet dei medesimi

Ricapitolando, nel consolidamento riferito all'esercizio 2019, l'Ente ha posto attenzione alle procedure di individuazione dei soggetti inclusi nel gruppo di amministrazione pubblica, nonché alla rilevanza dei dati contabili dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. Inoltre, ha preliminarmente svolto l'attività finalizzata a rendere uniformi i dati contabili dei singoli soggetti che sono stati consolidati. Ciò in quanto le entità eterogenee che gravitano attorno agli enti locali, sia di diritto pubblico che di diritto privato, possono presentare differenti caratteristiche in base alle quali i valori di bilancio necessitano di un pre-trattamento contabile che renda uniformi i relativi dati per il successivo consolidamento. Sono state esaminate le rispettive posizioni di credito e debito tra i soggetti partecipati e la capogruppo, attestando la correttezza del trattamento contabile applicato dall'ente capogruppo al fine di uniformare le reciproche posizioni in termini patrimoniali (credito/debito) e in termini economici (costi/ricavi).

Si attesta altresì la regolarità contabile del valore delle partecipazioni iscritte nel rendiconto della capogruppo e delle rispettive quote di patrimonio netto possedute.

Il Responsabile Settore Finanziario

Mariarosa Di Giuseppe

Fossacesia, 9 novembre 2020